

**DECRETO DEL PRESIDENTE REPUBBLICA**

**Decreto 17 novembre 1986, n. 1024**  
**(G.U. 5 marzo 1986, n. 53).**

**Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione**

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

**Art. 1**

(Elementi essenziali degli impianti)

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

“Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

- a) uno o due serbatoi;
- b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
- c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
- d) uno o due apparecchi di distribuzione.”.

**Art. 2**

(Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi)

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:

“I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.

Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;
- b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
- c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro.”.